

CLAUDIA BONINO CASA D'ASTE

Condizioni Generali di Contratto

(applicare nei limiti in cui la vendita non sia soggetta a regolamento specifico e salve le condizioni particolari contrattualmente definite)

La Casa d'Aste, a seguire detta semplicemente la Casa, esercita la attività di vendita di beni d'arte e/o d'antiquariato e/o di lusso e/o da collezione per conto terzi e per conto proprio, giusti permessi comunali e di pubblica sicurezza.

Le presenti Condizioni Generali di Contratto (d'ora in poi, "Condizioni") contengono le condizioni contrattuali che regolano il rapporto con i Venditori e con gli Acquirenti, salve le condizioni particolari contrattualizzate con ognuno di essi e le vendite soggette a regolamento speciale (per esempio, vendite giudiziarie, vendite immobiliari). Si raccomanda una attenta e integrale lettura del presente documento, compresa la appendice "Glossario delle pratiche di catalogazione".

Per mera facilità di riferimento, le Condizioni sono approssimativamente divise in sezioni: la sezione A dà informazioni riguardo ad alcuni termini che sono frequentemente utilizzati nelle Condizioni; la sezione B è di particolare rilievo per i Venditori; la sezione C per gli Acquirenti; la sezione D sia per i Venditori sia per gli Acquirenti. Bisogna rimarcare che molte informazioni necessarie agli Acquirenti si trovano sotto B, mentre molte informazioni necessarie ai Venditori si trovano sotto C. Le Condizioni, nella loro interezza, sono vincolanti sia per il Venditore sia per l'Acquirente.

A – INFORMAZIONI CIRCA I TERMINI UTILIZZATI IN QUESTE CONDIZIONI

1. Il presente paragrafo spiega il significato di alcuni termini usati regolarmente nelle Condizioni:

- **Lotto.** Qualsiasi oggetto o insieme di oggetti catalogato come una unità e posto in vendita dalla Casa o attraverso la Casa.
- **Venditore.** La persona fisica o giuridica che, attraverso la Casa, propone alla vendita almeno un Lotto.
- **Acquirente.** La persona fisica o giuridica cui viene aggiudicato almeno un Lotto posto in vendita dalla Casa.
- **Stima.** La valutazione economica di un oggetto, a giudizio della Casa. Dato l'elevato livello di soggettività del mercato di riferimento, è presentata come un intervallo tra due valori denominati "stima minima" e "stima massima", risultanti da statistiche. Le aggettivazioni "minima" e "massima" sono esclusivamente convenzionali e non alludono ad un valore al di sotto del quale o al di sopra del quale non sia possibile proporre alla vendita e/o vendere il Lotto.
- **Prezzo di aggiudicazione.** L'importo a cui il Lotto viene aggiudicato all'Acquirente. L'Acquirente è tenuto a riconoscere alla Casa, oltre al Prezzo di aggiudicazione, a) la Commissione dell'Acquirente; b) l'IVA sul prezzo di aggiudicazione, se applicabile; c) ogni altra tassa o spesa necessaria o eventuale ed accessoria prevista nelle Condizioni. Ai fini del presente documento, il termine Prezzo di aggiudicazione include sia le vendite tramite asta sia le vendite dirette.
- **Commissione dell'Acquirente.** La Commissione che deve essere pagata dall'Acquirente per il servizio di intermediazione svolto dalla Casa, computata in percentuale sul Prezzo di aggiudicazione.
- **Commissione del Venditore.** La Commissione che deve essere pagata dal Venditore per il servizio di intermediazione svolto dalla Casa, computata in percentuale sul Prezzo di aggiudicazione.
- **Riserva.** L'importo al di sotto del quale il Lotto non sarà aggiudicato.
- **Falso.** Un Lotto: 1. che costituisce una imitazione concepita ed eseguita sin dalle origini con una piena e fraudolenta intenzione di trarre in inganno circa a) autografia, b) origine, c) età, d) periodo, e) cultura, f) provenienza; 2. che non è stato correttamente descritto circa i richiamati aspetti nella scheda di catalogazione redatta dalla Casa; 3. che era platealmente riconoscibile per falso, in base agli studi più diffusi ed agli esami tecnici più accessibili alla data della vendita; 4. che avrebbe avuto un valore materiale inferiore a quello corrisposto se fosse stato correttamente descritto. Un Lotto è definibile falso solo se ricorrono insieme tutte e quattro le condizioni appena segnalate. Perciò, nessun Lotto potrà essere considerato falso in ragione di danni e/o restauri di qualsiasi genere, inclusa la ridipintura, la integrazione, la restituzione, anche pressoché totale e con qualsiasi tecnica, della immagine originale, e procedimenti affini.
- **Valore assicurato.** L'importo su cui viene computato il premio assicurativo. In genere coincide con il prezzo a cui è attualmente vendibile il Lotto.
- **Giorni.** Al fine del computo dei tempi e delle scadenze, nel presente documento si intende sempre giorni naturali e consecutivi.

1

B – SEZIONE DI PARTICOLARE RILIEVO PER IL VENDITORE

2. La Casa nel ruolo di agente

La Casa esercita attività di vendita di beni per conto del Venditore. Il Contratto per la vendita di un Lotto è dunque in effetti tra il Venditore e l'Acquirente.

Registro di Pubblica Sicurezza e Diritto alla Riservatezza

I dati delle parti (estremi anagrafici e fiscali) saranno *ex lege* trascritti nei Registri di Pubblica Sicurezza. Salvo disposizioni contrattuali diverse e prevalenti ovvero richiesta dell'Autorità, la Casa mantiene la massima riservatezza circa i nominativi dei propri clienti, in applicazione delle normative di garanzia della privacy.

3. Commissioni

Le Commissioni vengono computate come segue con riferimento alla aggiudicazione di ogni singolo lotto:
fino alla soglia di € 50.000

- 26,64% (+ IVA)

per la parte tra € 50.001 e € 1.600.000

- 23,37% (+ IVA)

per la parte oltre € 1.600.000

- 16,80% (+ IVA)

La Casa è libera di praticare Commissioni diverse, ricorrendo condizioni eccezionali in merito alla natura dei beni o alla tipologia di clienti (aste fallimentari, aste di beneficenza etc).

La Casa è libera di richiedere un importo minimo di commissione per ogni Lotto.

4. Spese

Salvo diversa pattuizione scritta, il Venditore farà fronte a tutti i costi relativi a:

(a) imballaggio, trasporto e consegna del Lotto dalle pertinenze del Venditore alla sede Casa;

(b) qualsiasi assicurazione;

(c) stoccaggio del Lotto presso sede della Casa o sede terza individuata dalla Casa;

(d) imballaggio, trasporto e riconsegna del Lotto, se invenduto, al Venditore;

(e) qualsivoglia tassa di frontiera applicabile;

(f) fotografia e schedatura nella nostra catalogazione;

(g) qualsivoglia intervento di restauro del Lotto concordato in anticipo col Venditore;

(h) qualsivoglia cornice;

(i) qualsiasi esame operato da esperti esterni alla Casa e dalla Casa ritenuto necessario per la descrizione in catalogazione;

(k) qualsiasi opinione di esperti esterni alla Casa e dalla Casa ritenuta necessaria;

(l) il Diritto di Seguito dovuto alla SIAE;

(m) le spese necessarie per sottoporre il Lotto agli esami di cui ai punti i) e k): esemplificando, autorizzazioni amministrative, trasferte, assicurazioni, imballaggi e trasporti;

(n) qualsiasi imposta, tassa o altro gravame dovuto per legge o disposizione dell'Autorità;

(o) i costi amministrativi della Casa, se essa è incorsa nelle spese ai punti (g), (h), (i), (k), pari al 10% di dette spese.

5. Assicurazioni

(a) Ricorrendone le condizioni, i Lotti in vendita tramite la Casa sono assicurati a "valore dichiarato" o a "stima accettata". L'Assicurazione viene stipulata dalla Casa con primaria Compagnia con sede in Italia, alle condizioni più favorevoli praticabili dalla stessa nella concreta condizione dei beni.

(b) L'Assicurazione vale come completa manleva a favore della Casa circa ogni e qualsiasi variazione di condizione peggiorativa dei beni affidati, ivi compresa la sottrazione o la distruzione. Con la sottoscrizione del Mandato a vendere il cliente Venditore esonera completamente la Casa da qualsiasi responsabilità (con eccezione del dolo) circa i beni affidati accettando esplicitamente di assumere come unico referente al fine della contestazione di perdita o azzeramento di valore dei beni l'Assicuratore nei limiti e per gli effetti della polizza posta a tutela degli stessi, che il cliente Venditore dichiara di conoscere e ritenere adeguata alle sue esigenze a prescindere dalla gestione dei beni da parte della Casa.

(c) Se invenduto, il Lotto rimane assicurato fino al consumarsi del settimo giorno dalla conclusione del Contratto. Trascorso tale termine cessa ogni responsabilità della Casa.

(d) In ogni caso, nessuna responsabilità sarà attribuibile alla Casa per eventuali danni derivanti da tarli, funghi, muffe o altri parassiti aggressivi, o da condizioni atmosferiche o da incendi e allagamenti provenienti da strutture esterne alle pertinenze della Casa.

(e) La Casa declina ogni responsabilità sulla Assicurazione stipulata direttamente dal Venditore

6. Garanzie date dal Venditore riguardo il Lotto

La Casa accetta di intermediare la vendita del Lotto e l'Acquirente lo acquista sulla base della completa garanzia data dal Venditore riguardo i seguenti punti:

(a) il Venditore è il legittimo e unico proprietario del Lotto ed ha il pieno ed illimitato diritto di trasferirne la proprietà allo Acquirente, libera da diritti di qualsiasi terzo o da rivendicazioni di ogni tipo (inclusi i diritti d'autore, di seguito, di riproduzione o copyright); e

(b) il Venditore ha adempiuto a tutti i requisiti, legali o di diverso genere, riguardo alla eventuale esportazione o importazione del Lotto (da/in qualsiasi Stato) ed ha notificato alla Casa, per iscritto ed in forma esaustiva, ogni attività compiuta o intrapresa in merito a ciò; e

(c) il Venditore ha notificato per iscritto alla Casa qualsiasi alterazione materiale al Lotto, della quale il Venditore sia consapevole, e/o qualsiasi argomentazione espressa da terzi in relazione alla proprietà, alla condizione o alla attribuzione del Lotto.

Se, in qualsiasi parte o sotto qualsiasi forma, la garanzia prestata circa i soprastanti punti (a), (b) e (c) risulta fallace, il Venditore indennizzerà la Casa e/o l'Acquirente in pieno ed immediatamente, a semplice richiesta, con riguardo a qualsiasi costo e/o spesa e/o perdita di potenziale incasso e/o danno di immagine in cui incorrano la Casa e/o l'Acquirente in seguito a tale fallacia e farà fronte direttamente a qualsiasi rivendicazione.

7. Accordi di vendita

(a) La Casa avrà completa discrezione circa il modo in cui descrivere e presentare il Lotto, stato di conservazione incluso; e potrà esercitare tale discrezione anche in comunicazioni scritte personali e/o pubbliche e/o pubblicitarie, ed insomma in qualsiasi forma

ed occasione, senza limitazione alcuna. La Casa avrà inoltre completa discrezione: 1) di decidere i canali di promozione e/o realizzazione della vendita, includendovi, per esempio, altri operatori del mercato (compresi mercanti d'arte e case d'asta terze), nonché portali fruiti dal grande pubblico sia specializzati (LiveAuctioneers, ArsValue, The-Salesroom etc) sia generici (E-Bay, Subito.it etc); 2) di decidere il luogo, la modalità e la tempistica della procedura di vendita (da tentarsi comunque entro i termini contrattuali); 3) di ammettere o meno qualsivoglia persona fisica o giuridica alla procedura di vendita e di accettare o meno qualsivoglia offerta; 4) di valutare quale opinione di esperto debba essere resa pubblica e quale no, e di combinare o dividere in Lotti i beni in vendita per suo tramite.

(b) Qualsiasi stima o riserva fornita o proposta dalla Casa, a voce o per iscritto, è semplicemente un fatto di opinione, basato su analisi statistiche e similitudini, e non una assicurazione circa il prezzo cui il Lotto eventualmente sarà venduto.

(c) La Casa si riserva il diritto di ritirare il Lotto dalla vendita in qualsiasi momento se: 1) la Casa ha un qualsiasi dubbio circa la sua attribuzione o autenticità o circa la accuratezza delle affermazioni fatte in base alla clausola 6 (a), (b) o (c); 2) avviene una qualsiasi violazione delle Condizioni; 3) la Casa reputa, per qualsiasi motivo, che sarebbe improprio porre il Lotto fra gli oggetti in quel momento in vendita o anche semplicemente proporlo in vendita.

(d) Se la Casa o il Venditore, indifferentemente, ritirano il Lotto, la Casa avrà diritto ad ottenere dal Venditore 1) un compenso pari al 10% del valore assicurativo in essere al momento del ritiro; 2) un ammontare eguale alla somma delle Commissioni dovute alla Casa dal Venditore e dall'Acquirente se il Lotto fosse stato venduto al valore assicurato; 3) ogni altra tassa, imposta o spesa necessaria o eventuale ed accessoria prevista nelle presenti Condizioni del Contratto ed applicabile alla fattispecie.

8. Condotta della vendita

(a) La Casa utilizza diverse modalità di vendita, al fine di generare il massimo fatturato. Le principali sono:

1. Asta pubblica formale, nella modalità ad unica tornata (come descritta al successivo paragrafo b i) ovvero nella modalità scalare, (come descritta al successivo paragrafo b ii);
2. Asta ristretta formale;
3. Vendita diretta a trattativa privata;
4. Vendita diretta pubblica, a prezzo fisso;
5. Asta informale (Lotti inseriti in vendita non appena disponibili, senza attendere un'asta formale: sono sottoposti a procedura competitiva. Vengono trattati secondo i punti 2 e 3 del paragrafo b ii, commi 2 e 3).

(b i) Il processo di vendita con asta in unica tornata presenta i seguenti punti:

- I primi 7-30 giorni dalla pubblicazione on line del catalogo sono riservati alla promozione dell'asta: i Lotti sono visibili sia on line sia in sala espositiva, ma non è possibile offrire.
- Trascorso il periodo promozionale, l'asta si tiene nel luogo ed all'ora fissati, indicati nel sito www.bonino.us
- Aperta l'asta, il Battitore propone i Lotti nella sequenza di catalogo, ognuno a partire da un importo non inferiore alla riserva (specificata alla voce "riserva in asta in unica tornata (art. 8, bii)" alla tabella "prospetto dei beni" del mandato a vendere), ovvero dalla più alta Offerta ricevuta precedentemente alla seduta d'asta maggiorata almeno del 10%. In assenza di Offerte il Lotto è dichiarato invenduto; in presenza di una sola Offerta il Lotto è aggiudicato alla stessa; in presenza di rilanci, da eseguirsi in immediata successione – in sala, al telefono, con deposito di offerta scritta o on line -, il Battitore aggiudica il Lotto all'offerta più alta. La tornata d'asta si terrà all'ora e al giorno indicati dalla Casa sul sito www.bonino.us.
- In caso di cancellazione, per qualsiasi ragione, di Offerta già dichiarata vincente, il Lotto viene in automatico attribuito all'offerta valida immediatamente successiva, con comunicazione al Cliente acquirente entro 60 giorni dalla seduta d'asta.

(b ii) Il processo di vendita attraverso asta pubblica formale presenta i seguenti punti:

- I primi 15-30 giorni dalla pubblicazione on line del catalogo sono riservati alla promozione dell'asta: i Lotti sono visibili sia on line sia in sala espositiva, ma non è possibile offrire.
- Trascorso il periodo di promozione, in qualsiasi delle successive fasi, qualsiasi cliente registrato può offrire, a partire da un importo non inferiore alla riserva: nel primo mese (I fase asta scalare) la riserva è pari all'importo indicato nel Mandato a vendere alla voce "riserva in prima asta scalare (art. 8, b ii)"; se il Lotto è rimasto invenduto, il mese successivo (II fase asta scalare) la riserva è ridotta del 30% rispetto alla precedente; se nuovamente invenduto, il mese successivo (III fase asta scalare) la riserva è ridotta del 30% rispetto alla precedente; se nuovamente invenduto, il mese successivo (IV fase asta scalare) la riserva è ridotta del 30% rispetto alla precedente; se nuovamente invenduto, il mese successivo (V fase asta scalare) la riserva è ridotta del 30% rispetto alla precedente; se nuovamente invenduto, il mese successivo (VI fase asta scalare) la riserva è ridotta del 30% rispetto alla precedente. I tempi possono variare in considerazione della presenza di ferie e festività ed eventi eccezionali e/o imprevedibili.
- In qualsiasi momento del descritto percorso, tranne la IV fase asta scalare, al pervenire di una offerta pari o superiore alla base d'asta in vigore, si apre l'asta sullo specifico Lotto oggetto di interesse. Se l'offerta perviene nella prima metà del mese, l'asta si tiene nell'ultimo giorno del mese; se perviene nella seconda metà, si tiene il quindicesimo giorno del mese successivo. L'aggiudicazione avviene all'ora fissata dalla Casa (generalmente le 18.00 o le 24.00) nel giorno previsto dalla Casa, salvo il pervenire di un rilancio a trenta o meno minuti dall'orario previsto di chiusura: in questo caso, come ad ogni ulteriore rilancio, vengono aggiunti ulteriori 30 minuti prima della chiusura della gara, che si esaurisce solo in presenza di una offerta imbattuta per almeno 30 minuti. La V fase asta scalare invece, si tiene secondo le tradizionali modalità d'asta, descritte nel precedente paragrafo ("asta in unica tornata") al terzo comma. Tutte le fasi possono prevedere la partecipazione all'asta a) in persona, b) al telefono, c) con deposito di offerta scritta, d) on line.

- Il Venditore non potrà ritirare il Lotto dalla vendita senza il consenso della Casa, prima che il Lotto sia giunto alla VI fase d'asta; potrà ritirarlo alla VI fase d'asta ma in tal caso riconoscerà alla Casa la Commissione del Venditore che essa avrebbe incassato vendendo a tale importo, oltre agli altri importi eventualmente dovuti a norma delle Condizioni. Se un Lotto risulta invenduto alla VI fase d'asta può essere ritirato dal Venditore senza dover riconoscere alcuna Commissione alla Casa, ma restando fermi gli altri costi previsti nelle Condizioni, se applicabili.
- In caso di cancellazione, per qualsiasi ragione, di Offerta già dichiarata vincente, il Lotto viene in automatico attribuito all'offerta valida immediatamente successiva, con comunicazione al Cliente acquirente entro 60 giorni dalla seduta d'asta.

(c) Qualsiasi modalità di vendita sia applicata, la Casa non sarà, in nessuna circostanza, responsabile qualora il Lotto risulti invenduto. In qualsiasi modalità di vendita, la Casa è anche autorizzata a vendere il Lotto al di sotto della riserva, ma in questo caso sarà obbligata a rimettere al Venditore quanto gli sarebbe spettato se il Lotto fosse stato venduto alla riserva.

(d) Il Venditore non può offrire per il proprio Lotto né personalmente né per interposta persona: le vendite simulate sono nulle, salve tutte le spettanze dovute alla Casa, da calcolarsi nei modi e con le penali di cui al punto 7 (d) per i Lotti ritirati e tutte le maggiorazioni per i danni che la Casa dovesse affrontare a seguito di tale pratica.

9. Ulteriori termini di vendita

(a) Pagamenti

Ad aggiudicazione avvenuta, la Casa richiede all'Acquirente il pagamento dell'intero importo dovuto, inclusa la Commissione dello Acquirente, l'imposta applicabile ed ogni tassa o spesa necessaria o eventuale ed accessoria prevista nelle presenti Condizioni del Contratto. Ricevuto tale pagamento la Casa rimette al Venditore un ammontare eguale al prezzo di vendita detratta la Commissione del Venditore, l'imposta applicabile ed ogni tassa o spesa necessaria o eventuale ed accessoria prevista nelle presenti Condizioni del Contratto, 35 giorni dopo la data della aggiudicazione, purché la Casa non sia stata tempestivamente e formalmente informata che il Lotto venduto è un falso (come definito nella clausola 1 delle presenti Condizioni). La Casa provvederà al pagamento a favore del Venditore entro 7 giorni dalla data di ricezione del pagamento da parte dello Acquirente, tramite bonifico bancario. Qualora, per qualunque ragione, la Casa rimetta direttamente al Venditore il pagamento dovuto dall'Acquirente, prima che questi vi provveda, la Casa acquisirà pieni e completi proprietà e titolo sul Lotto, eccettuato unicamente il caso in cui il Lotto risulti un falso (come definito nella clausola 1 delle presenti Condizioni del Contratto): in questo caso, il Venditore rifonderà alla Casa immediatamente e a prima e semplice richiesta quanto versatogli dalla Casa.

(b) Mancato pagamento da parte dell'Acquirente

Se l'Acquirente non riesce a saldare l'importo dovuto entro 35 giorni dalla aggiudicazione del Lotto, la Casa è autorizzata a concordare termini speciali, in nome e per conto del Venditore, per il pagamento, l'imballaggio, il trasporto, il deposito e la assicurazione del Lotto. E' parimenti autorizzata ad intraprendere qualsiasi passo reputi necessario per raccogliere la somma dovuta dallo Acquirente. Nondimeno, la Casa non è responsabile né richiamabile in giudizio da parte del Venditore per i mancati incassi né è tenuta ad intraprendere qualsivoglia procedimento legale - né di propria iniziativa, né per conto del Venditore - contro l'Acquirente insolvente né a partecipare alle azioni che il Venditore eventualmente decida di promuovere.

(c) Falsi

Se entro 7 giorni dalla data di aggiudicazione l'Acquirente dimostra alla Casa, in maniera che essa reputi soddisfacente, che il Lotto è falso (come definito al punto A 1 delle Condizioni), la Casa annulla la vendita e ne dà comunicazione al Venditore. Se il Venditore ha già ricevuto tutto o parte del corrispettivo di un Lotto riconosciuto come falso, è tenuto a rifondere alla Casa, a semplice richiesta ed immediatamente, la somma totale pagatagli. Ogni altro bene del Venditore funge da garanzia a vantaggio della Casa circa la restituzione di tale importo.

(d) Durata ed estensioni del mandato, Lotto invenduto o escluso o ritirato dalla Procedura di Vendita

La durata dell'incarico di vendita è determinata con apposita scrittura.

Se 1) decorso tale termine, un Lotto risulta invenduto o 2) anche prima di tale termine, un Lotto è escluso o ritirato dalla procedura di vendita per qualunque ragione, esso deve essere ritirato dal Venditore, presso la sede della Casa, entro 7 giorni dalla data di qualsivoglia di tali accadimenti. In caso di difetto entro 35 giorni dalla medesima data, la Casa invia al Venditore comunicazione tracciabile, specificando il termine perentorio di ritiro entro 7 giorni dal ricevimento di essa ed i costi assicurativi e di trasporto e deposito già sostenuti dalla Casa (che il Venditore è tenuto a rimborsare prima del ritiro), come anche i costi ed i provvedimenti, in caso di ulteriore inadempimento: in particolare, se, trascorsi ulteriori 30 giorni, il Venditore non ha provveduto al ritiro, la Casa provvede a recapitare il Lotto presso un adeguato deposito, a spese ed a rischio del Venditore. Tale deposito rilascia il Lotto esclusivamente quando sia stato pagato il pieno costo di deposito, trasporto ed assicurazione ed ogni altro costo occorso, oltre al pagamento di tutte le somme dovute alla Casa. Per l'intero periodo descritto al presente paragrafo, il Lotto non sarà assicurato e né la Casa né il trasportatore né il magazzinoiere da essa incaricati avranno alcuna responsabilità per qualsiasi danno dovesse occorrere al Lotto, inclusi rottura, furto o distruzione, salvo il caso di dolo o colpa grave, per i quali risponde solo il soggetto direttamente responsabile. Se tale Lotto non è ritirato dal Venditore entro il termine complessivo di 90 giorni dall'esaurirsi del mandato a vendere, o da quando gli è stato comunicato che il Lotto è ritirato o che non sarà proposto in vendita, la Casa potrà mettere in vendita il Lotto nei modi che ritenga idonei, anche ad offerta libera. La Casa rimetterà dunque al Venditore il Prezzo di aggiudicazione, dedotto ogni ammontare dovuto.

10. Riproduzioni

La Casa ha il diritto (non esclusivo) di fotografare, riprendere a video e produrre o far produrre e trasmettere qualsivoglia immagine del Lotto. Tutti i diritti relativi saranno, senza limiti di spazio e di tempo, proprietà della Casa, che potrà anche cederli a terzi.

11. Registrazione del Venditore come Cliente

Il Venditore è tenuto a comunicare alla Casa, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni rilevanti riguardo la propria identità e ragione sociale, fornendo in copia documento di identità (carta di identità, patente o passaporto validi), certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita Iva. Il Venditore deve inoltre comunicare, dietro la propria responsabilità, tutte informazioni fiscali rilevanti riguardo il Lotto, ed in particolare se esso sia attualmente di proprietà privata, soggetto al regime del margine o infine soggetto ad Iva esposta. Qualora la Casa si trovi ad affrontare qualsiasi spesa o costo imprevisto conseguente ad informazioni scorrette comunicate dal Venditore, il Venditore rimborserà alla Casa, a semplice richiesta ed immediatamente, l'intero costo o spesa in cui la Casa sia incorsa.

12. Tipologie di lotti particolari

Alcuni Lotti sono sottoposti a cautele particolari nella vendita.

(a) Parti elettriche e meccaniche

Se un Lotto contiene una qualsiasi parte elettrica o meccanica, il Venditore si assume, con la sottoscrizione del mandato di vendita, la responsabilità di assicurare, in prima persona, che queste sono in condizioni di operare regolarmente e senza pericolo. Il Venditore accetta, tra l'altro, di indennizzare la Casa per qualsiasi costo, rivendicazione o spesa in cui essa incorra, per eventuale non funzionamento dell'oggetto e soprattutto per qualsiasi danno l'oggetto possa cagionare allo Acquirente o a terzi, ed alle proprietà di questo o di terzi, per malfunzionamento.

(b) Macchine, vini e pistole

La Casa non assumerà in carico tali oggetti da chi sia sprovvisto dell'idoneo titolo d'uso, quando anche li possieda a buon diritto: la patente di circolazione per le macchine di qualsiasi epoca; la maggiore età per gli alcolici, anche da collezione; il porto d'armi per qualsiasi tipo di arma per cui esso sia richiesto. La Casa non consegnerà questi oggetti a chi sia sprovvisto di idoneo titolo d'uso, benché li abbia acquistati nel rispetto di ogni punto delle presenti Condizioni del Contratto.

(c) Costi aggiuntivi

Dove applicabili, saranno posti a carico del Cliente i costi di assicurazione, dimostrazione pratica, trasporto e transito.

C – SEZIONE DI PARTICOLARE RILIEVO PER L'ACQUIRENTE

13. La Casa nel ruolo di agente

La Casa esercita attività di vendita di beni per conto del Venditore. Il Contratto per la vendita di un Lotto è dunque in effetti tra il Venditore e l'Acquirente.

14. Prima della vendita

(a) Termini di garanzia e valutazione del Lotto

La Casa provvede a schedare ogni singolo Lotto, con l'aiuto di specialisti, attenendosi al glossario delle pratiche di catalogazione in coda al presente documento e alla definizione di falso data all'art. 1 dello stesso.

L'Acquirente ha 7 giorni (naturali e consecutivi) per presentare alla Casa eventuali contestazioni in merito alla autenticità del Lotto, ovvero rispetto a qualsiasi altro elemento fondamentale della catalogazione che egli ritenga non corretto. Trascorso tale termine ovvero, anche entro tale termine, qualora il Lotto non sia in possesso o non sia stato restituito integro alla Casa, decade completamente la possibilità per l'Acquirente di muovere contestazione circa un Lotto.

A questo proposito, si sottolinea che, salvo dolo o colpa grave, ogni affermazione relativa alla autografia, alla origine, alla datazione, alla età, alla attribuzione, alla genuinità, alla provenienza, alla condizione, alla stima e in taluni casi anche alla tecnica ed alla misura di un Lotto (quando per esempio tale Lotto sia in cornice inamovibile e non sia possibile l'esame diretto), effettuata su base stilistica e dunque soggettiva, è una pura opinione e non va considerata un fatto definitivo.

Le illustrazioni dei Lotti prodotte dalla Casa sono per semplice orientamento e non devono essere prese a riferimento per determinare il tono o il colore di un oggetto o per rilevare compiutamente le imperfezioni. Anche la assenza di rilievi circa difetti o restauri nella catalogazione non implica che un Lotto sia libero da difetti, integrazioni o restauri, né il riferimento a specifici difetti e restauri implica la assenza di qualsivoglia altri. Peraltro, molti Lotti sono di una età o natura tali da precludere che siano in perfette condizioni. La Casa può svolgere estemporanei esami tecnici a richiesta del Cliente per stabilirne lo stato di conservazione, con il massimo rigore concesso da apparecchiature di prima disponibilità (microscopio portatile 30X, lampada di Wood, piatto luminoso tarato) e dal proprio personale specializzato, ma il referto prodotto dovrà essere considerato una mera opinione e non un dato definitivo.

La Casa inoltre indica nella scheda di catalogo alcuni Lotti come "non passibili di restituzione": questi non sono soggetti ad alcuna garanzia e non possono in nessun caso essere oggetto di contestazione, per le circostanze inerenti la natura dei beni o dei Venditori (per esempio: divisione ereditarie, vendite vincolate, vendite giudiziarie).

La Casa formula la Stima di ogni Lotto sulla base del risultato medio realizzato in asta negli ultimi dieci anni, da oggetti considerabili analoghi alla luce delle conoscenze storico-artistiche di comune diffusione al momento della valutazione. La Casa non è passibile di nessuna contestazione, a nessun titolo, circa la Stima, così come circa il Prezzo di aggiudicazione, né da parte del Venditore, una volta che egli abbia sottoscritto il Mandato a vendere, né da parte dell'Acquirente una volta che gli sia stato aggiudicato il Lotto. La Clientela deve essere consapevole, inoltre, che la Stima ed il Prezzo di vendita formulati dalla Casa non implicano che il Lotto sarebbe proposto in vendita o venduto a tali importi in un diverso contesto.

(b) Responsabilità dei Clienti nella decisione di vendita e di acquisto

Date le soprastanti limitazioni, i Venditori e gli Acquirenti sono invitati ad esaminare i beni personalmente e con l'ausilio di esperti di loro fiducia ed altri estimatori professionali (anche al fine della garanzia della miglior stima minima).

15. La vendita

(a) Rifiuto di ammissione

La Casa espone e/o vende ogni Lotto in luoghi di cui è proprietaria o affittuaria o comodataria, e detiene il diritto, esercitabile a sua completa discrezione, di rifiutare l'accesso ai locali e la visione dei Lotti a chiunque.

(b) Modalità d'offerta

La Casa censisce i potenziali acquirenti attraverso la acquisizione di copia di valido documento di identità e di riferimenti di conto bancario. Il potenziale Acquirente, ricevuta abilitazione dalla Casa, può offrire per un Lotto a) per iscritto con le dovute formalità; b) tramite telefono; c) ove lo consentano i locali, presenziando in persona all'asta; d) on line attraverso piattaforma abilitata

(c) Libertà della Casa

La Casa ha il diritto, a propria assoluta discrezione, di rifiutare qualsiasi offerta, di ritirare o dividere qualsiasi Lotto, di combinare qualsivoglia due o più Lotti e, in caso di errore o di disputa, di porli nuovamente in vendita alle condizioni che essa reputi più opportune, nel rispetto degli impegni presi con il Venditore.

(d) Commissione dello Acquirente

Le Commissioni vengono computate come segue con riferimento alla aggiudicazione di ogni singolo lotto:

fino alla soglia di € 50.000

- 26,64% (+ IVA)

per la parte tra € 50.001 e € 1.600.000

- 23,37% (+ IVA)

per la parte oltre € 1.600.000

- 16,80% (+ IVA)

(e) Imposta sul valore aggiunto (IVA)

L'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata in ogni caso sulla Commissione dell'Acquirente.

L'imposta può gravare anche sul prezzo di aggiudicazione del Lotto: ciò avviene quando il Venditore è soggetto titolare di Partita Iva ovvero quando l'opera è sottoposta a IVA a seguito di importazione. In tal caso, il Lotto è segnalato con la dizione: "Lotto sottoposto a regime Iva normale" ovvero "Il lotto è gravato da IVA a seguito di importazione".

(f) Pagamento

L'Acquirente è tenuto a pagare l'intero ammontare dovuto (comprendente il Prezzo di aggiudicazione, la Commissione dello Acquirente, l'Imposta applicabile ed ogni altra tassa o spesa necessaria o eventuale accessoria applicata prevista nelle presenti Condizioni del Contratto), entro 35 giorni dalla data della vendita. L'Acquirente non acquisisce alcun titolo sul Lotto fino a che tutte le somme dovute siano state pagate alla Casa.

(g) Deposito dei beni acquistati

I Lotti acquistati sono coperti dalla assicurazione della Casa per 7 giorni a far data dalla aggiudicazione, o, se, su indicazione dello Acquirente, i beni sono stati condotti ad un deposito prima di tale termine, fino al momento in cui vi siano giunti. Al consumarsi del settimo giorno o alla data del deposito, anche precedente il settimo giorno, il Lotto sarà interamente a rischio dello Acquirente.

(h) Consulenti legali e fiscali, Assicuratori, Restauratori, Trasportatori, Depositi e Corniciari consigliati

La Casa può indicare, a richiesta del Cliente, di quali operatori si serva materia per materia. Nondimeno, con la presente clausola la Casa rimarca di non poter assumere a riguardo alcuna responsabilità, a nessun titolo e per nessuna ragione o causa.

(i) Mancato pagamento

Se l'Acquirente non salda il Lotto entro 35 giorni dalla aggiudicazione, la Casa eserciterà i seguenti diritti e applicherà i seguenti provvedimenti:

- caricare sull'intero ammontare dovuto, fino a quando esso non sia saldato ed a partire dal settimo giorno a far data dalla aggiudicazione, un interesse pari al tasso annuo base stabilito dall'Istituto di Credito cui la Casa si appoggia maggiorato di 4 punti percentuali, salve le normative antiusura;
- provvedere a conguaglio con qualsiasi ammontare che la Casa debba all'Acquirente;
- rigettare qualsiasi futura offerta fatta dallo Acquirente o ottenere dallo Acquirente, prima di accettare una nuova offerta, deposito cauzionale almeno equivalente ad essa.

Se l'Acquirente manca di pagare entro 70 giorni, la Casa sarà autorizzata inoltre a:

- attivare tutte le procedure legali utili a recuperare l'intero importo dovuto, maggiorato di tutti i relativi costi legali;
- cancellare la vendita del Lotto e di qualsiasi altro Lotto venduto allo Acquirente nello stesso periodo, non ancora saldato dall'Acquirente.
- disporre la vendita del Lotto, pubblicamente o privatamente, e utilizzarne i proventi sino alla copertura dell'importo dovuto; nonché, qualora detti proventi siano insufficienti, reclamare un conguaglio da parte dello Acquirente insolvente, maggiorato di tutti i costi derivati dal mancato tempestivo pagamento da parte dello Acquirente insolvente.

(l) Mancato ritiro

Qualora i beni acquistati non siano ritirati entro 35 giorni dalla aggiudicazione, la Casa predisporrà il deposito di essi a rischio ed a spese dello Acquirente, e rilascerà gli oggetti acquistati solo dopo l'avvenuto totale pagamento di tutti i costi dovuti dallo Acquirente, inclusi il deposito, il trasporto, l'assicurazione e qualsiasi altro costo occorso.

(m) Licenza di esportazione

L'eventuale interesse a richiedere una licenza di esportazione per il Lotto è fatto del tutto estraneo alla procedura di vendita. Il Cliente è obbligato a pagare l'intero valore del Lotto, nei tempi stabiliti. Potrà richiedere tale licenza solo ad effettuato saldo, una volta divenuto proprietario del bene.

Qualora l'Acquirente incarichi la Casa di richiedere in suo nome e per conto una licenza di esportazione, essa sarà autorizzata a recuperare da questi quanto abbia speso per la procedura, anche qualora non vada a buon fine.

16. Rimborsi

I rimborsi sono limitati ai Lotti risultati falsi, secondo la definizione all'art. 1 delle Condizioni. Anche in tal caso, la Casa non procede a rimborso:

- per nessuno dei lotti indicati come non passibili di restituzione;
- se il Lotto non ha perso valore, dopo che ne sia stata acclarata la reale paternità;
- se la descrizione offerta dalla Casa alla data della vendita corrispondeva alla opinione allora generalmente accettata da studiosi ed esperti;
- se era chiaramente indicato un conflitto di opinioni circa la autenticità del Lotto.

Inoltre, è possibile richiedere un rimborso solo ricorrendo insieme le seguenti Condizioni:

(i) l'Acquirente deve notificare per iscritto alla Casa, con mezzo tracciabile, entro 7 giorni dalla aggiudicazione, che dal suo punto di vista il Lotto è gravemente difforme da come descritto dalla Casa nella catalogazione e da come garantito nei termini delle presenti Condizioni del Contratto; e

(ii) l'Acquirente deve restituire alla Casa il Lotto contestato entro 7 giorni dalla aggiudicazione, nelle stesse Condizioni in cui gli è stato consegnato dalla Casa e libero da rivendicazioni di qualsiasi terzo e corredato di prove soddisfacenti circa la fondatezza della contestazione.

In nessuna circostanza, a nessun titolo e per nessuna ragione o causa l'Acquirente potrà richiedere alla Casa una cifra superiore all'ammontare pagato dallo Acquirente per il Lotto. L'Acquirente rinuncia sin d'ora anche a reclamare interessi su tale cifra.

Il diritto al rimborso opera esclusivamente a beneficio dell'Acquirente.

La Casa sarà inoltre autorizzata a impiegare ogni processo scientifico o di diversa natura per stabilire la fondatezza della richiesta di rimborso, anche qualora tale processo implichi danni per il Lotto.

D – SEZIONE DI ANALOGO RILIEVO PER IL VENDITORE E L'ACQUIRENTE

17. Copyright

Il copyright di tutte le immagini, le illustrazioni ed i testi riferiti al Lotto nella Catalogazione è proprietà esclusiva della Casa senza limiti di tempo e di luogo e non potrà essere utilizzato né dal Venditore né dallo Acquirente senza previo consenso scritto da parte della Casa e comunque limitatamente all'uso per cui il consenso sia stato eventualmente rilasciato.

18. Comunicazioni

Ogni comunicazione rilevante ai fini contrattuali tra la Casa e il Cliente deve essere in forma scritta e tracciabile.

19. Tutela del Contratto

Qualora una qualsiasi parte delle presenti Condizioni sia giudicata invalida, illegittima o non suscettibile di tutela giudiziaria da una qualsivoglia corte, ogni altra parte delle Condizioni continuerà ad essere valida e suscettibile di tutela giudiziaria sino alla massima estensione consentita dalla Legge.

20. Legge e giurisdizione

Le presenti Condizioni sono soggette alle Leggi della Repubblica Italiana ed alle direttive della Comunità Europea non contrastanti con esse.

Il Venditore e l'Acquirente sottomettono ogni controversia relativa alla interpretazione o esecuzione del presente Contratto, a) se tra essi in primo luogo alla Casa e, questa eventualmente dichiaratasi incapace, alla competenza esclusiva del Foro di Roma, b) se tra uno di essi o entrambi e la Casa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

21. Transazioni in valuta estera e tassi di cambio

In mancanza di diversi accordi scritti, ogni transazione sarà eseguita in Euro. Gli Acquirenti extracomunitari possono richiedere di usare valuta differente dall'Euro: in tal caso, sarà applicato il tasso di cambio ufficiale in vigore al momento del pagamento e l'importo dovuto sarà maggiorato del 3%, per garantire la Casa da eventuali fluttuazioni e da ogni costo di cambio in cui incorra. Ogni errore nella conversione della valuta rimane a carico di chi lo compie, ma la Casa, il Venditore e l'Acquirente sono responsabili anche per gli Istituti di credito da essi utilizzati.

22. Lotti in importazione temporanea

Qualora un Lotto sia segnalato come "in importazione temporanea" nella descrizione della Casa, esso è in importazione temporanea da un Paese terzo, UE o ExtraUE. La Casa non risponde della durata della importazione temporanea.

23. Notificazione, diritto di prelazione dello Stato ed esportazione

La Casa è libera di sottoporre ogni Lotto che ritenga di particolare interesse storico-artistico agli appositi Uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che può decidere di vincolarlo al territorio dello Stato Italiano. Tale provvedimento, tra l'altro, impone al

proprietario, ogni qual volta in futuro intenda vendere il Lotto, di sottoporlo prima allo Stato, alla cifra richiesta per la vendita, in modo che Esso possa esercitare il proprio diritto di prelazione. Nel corso di tale esame la Commissione può anche decidere di acquistare il Lotto, nei tempi e nei modi usuali per gli acquisti pubblici, alla cifra posta come base d'asta in vigore al momento. Il Venditore e l'Acquirente, con la presente clausola, riconoscono che nessuna responsabilità, a nessun titolo e per nessuna ragione o causa, può essere attribuita alla Casa qualora a seguito di tale procedura un Lotto sia acquistato alla base d'asta in vigore al momento ovvero sia vincolato al territorio italiano.

24. Beni di illecita provenienza ed effetti di Legge

La Casa sottopone tutti i beni della provenienza dei quali non sia ragionevolmente certa all'esame del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Nel caso un bene risulti di provenienza sospetta, la Casa provvede immediatamente a comunicare tutti i dati del Venditore al Nucleo Carabinieri, per le doverose verifiche. La Casa non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile degli effetti di tale procedura, neppure qualora - a verifiche effettuate - il Venditore risulti proprietario in buona fede.

25. La Casa come Acquirente

La Casa si riserva la facoltà di acquisire, con diritto di prelazione e senza necessità di ulteriore pattuizione con il Venditore, qualsiasi Lotto affidato alla Casa, dietro il pagamento della base d'asta in vigore al momento della decisione di acquisto, detratta ogni spesa che il Venditore avrebbe dovuto sostenere se il Lotto fosse stato venduto a qualsivoglia altro Acquirente, inclusa la Commissione del Venditore ed ogni altra tassa o spesa necessaria o eventuale ed accessoria, prevista nelle Condizioni. Circa la natura del bene, la Casa si avvale delle garanzie riconosciute a qualsiasi acquirente terzo.

26. Pagamento degli acquisti

Il pagamento deve avvenire entro 35 giorni dalla aggiudicazione. La Casa non consegnerà il Lotto fino a che tutte le somme dovute dall'Acquirente non siano saldate. Il pagamento può essere effettuato per contanti (nei limiti di legge), bonifico bancario e carta di credito. Il trasferimento bancario deve riportare estremi dello Acquirente, numero e descrizione del Lotto e annotazione della data in cui la vendita è avvenuta. I pagamenti tramite carta di credito sono soggetti ad un ricarico del 3.5% per diritti amministrativi. Inoltre essi possono essere fatti solo dallo intestatario dello strumento di pagamento.

La Casa rilascia idonea nota fiscale al momento del pagamento completo da parte dello Acquirente.

27. Discrezionalità della Casa circa il Contratto

La Casa si riserva la facoltà di variare le presenti Condizioni, quali non siano strettamente determinate dalle Leggi o da raggiunti accordi.

Glossario delle pratiche di catalogazione

Le seguenti espressioni sono usate dalla Casa nella catalogazione. L'uso di tali espressioni prescinde dalle condizioni del Lotto e dalla estensione di ogni eventuale restauro.

Il nome dell'artista o una riconosciuta designazione per indicarlo, senza altra qualificazione

Per esempio: Jan Weenix (1642 ca.-1719)

Nella nostra opinione, un'opera dell'artista.

Attribuito a

Per esempio: attribuito a Jan Weenix (1642 ca.-1719)

Nella nostra opinione, una probabile opera dell'artista, in tutto o in parte.

Studio di o Bottega di

Per esempio: studio o bottega di Jan Weenix (1642 ca.-1719)

Nella nostra opinione, un'opera eseguita nello studio o nella bottega dell'artista, probabilmente sotto la sua supervisione.

Cerchia di

Per esempio: cerchia di Jan Weenix (1642 ca.-1719)

Nella nostra opinione, un'opera del periodo dell'artista, la quale manifesta la sua influenza.

Seguace di

Per esempio: seguace di Jan Weenix (1642 ca.-1719)

Nella nostra opinione, un'opera eseguita nello stile dell'artista, da un suo allievo o imitatore.

Maniera di...

Per esempio: *maniera di Jan Weenix (1642 ca.-1719)*

Nella nostra opinione, un'opera eseguita nello stile dell'artista ma in epoca più tarda.

Copia da

Per esempio: copia da Jan Weenix (1642 ca.-1719)

Nella nostra opinione, una copia (di qualsiasi periodo) di un'opera dell'artista.

Firmato, datato, annotato

Nella nostra opinione, firma, data o annotazione poste dall'artista.

Isritto

Nella nostra opinione, firma, data o annotazione poste (in qualsiasi epoca) da una mano diversa da quella dell'artista.

Datazione precisa o estremi di datazione o datazione approssimativa

Nella nostra opinione, la data precisa o il torno di tempo o la data approssimativa in cui in cui è stato realizzato l'oggetto.

PER ACCETTAZIONE

.....

/Firma/

/luogo e data/

SOTTOSCRIZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 Codice Civile

Confermo di aver letto integralmente, con il giusto tempo e la dovuta cura, e quindi accettato integralmente le presenti Condizioni Generali di Contratto, composte di 9 pagine, di cui in particolare ulteriormente confermo di aver letto, ben compreso ed accettato l'articolo 5 (Assicurazioni), specialmente il comma b, l'articolo 7 (Accordi di vendita), in tutti i suoi commi, e l'articolo 8 (Condotta della vendita), specialmente i commi b i e b ii, l'art. 9 (Ulteriori termini di vendita), specialmente il comma d, nonché l'art. 25 (la Casa come Acquirente):

.....

/Firma/

/luogo e data/